

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

[Relatore ESTERNI – GIUSEPPE VASCELLARO |

[Seduta del 20/05/2021 |

FATTO

[Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver sottoscritto con l'intermediario, i contratti nn.****711 e ****274, rispettivamente perfezionatisi negli anni 2011 e 2014, ed estinti anticipatamente; in relazione a ciò, di non aver mai ricevuto i detti contratti in originale, ad eccezione di alcune copie conformi e non sottoscritte dall'intermediario, né copia dei conteggi di anticipata estinzione, né ancora le successive dichiarazioni liberatorie.

Chiedeva, pertanto, la copia completa e debitamente sottoscritta dei suddetti contratti di finanziamento, i certificati di polizza (o moduli di adesione) connessi ai contratti di cui sopra con le relative condizioni di polizza, i conteggi estintivi con annessa dichiarazione liberatoria ed il rendiconto finanziario di ogni singolo rapporto oltre alla refusione delle spese di lite a titolo di risarcimento del danno patito, da determinarsi in via equitativa, in ragione del comportamento non cooperativo dell'intermediario.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) che solo il contratto n.*** 711 risulta estinto; 2) di aver provveduto a fornire quanto richiesto dal ricorrente, informandolo altresì della circostanza che i moduli di adesione alle coperture assicurative riferite al prestito personale n.***711, stipulato in data 20/09/2011 ed estinto il 12/02/2014, non sono stati rintracciati presso i propri archivi e che, pertanto, è stata sporta denuncia di smarrimento in data 22/03/2021; 3) che le condizioni contrattuali regolanti le coperture assicurative



devono essere richieste direttamente alla compagnia, non trattandosi di documentazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'art.119 TUB; 4) di aver accreditato al ricorrente, in data 17/03/2021, la somma di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di ricorso; 5) in ordine alla richiesta di ristoro di asseriti danni subiti, la totale assenza di ogni elemento a supporto atto a valutarne natura e reale entità.

Chiedeva, pertanto, al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere. |

DIRITTO

| 1)La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne il diritto del ricorrente a ottenere dall'intermediario copia della documentazione, ex art.119 del TUB, riferentesi a n.2 contratti.

In particolare, parte ricorrente, con riferimento ai finanziamenti nn.****711 e ****274 chiede, assumendo di non averli mai ricevuti, la consegna della copia completa e debitamente sottoscritta dei suddetti contratti, dei certificati di polizza (o moduli di adesione) connessi ai contratti di cui sopra con le relative condizioni di polizza, dei conteggi estintivi e relative quietanze liberatoria e del rendiconto finanziario di ogni singolo rapporto.

L'intermediario, di contro, deduce: 1) che il contratto n.***274 non risulta estinto; 2) di aver provveduto a fornire quanto richiesto dal ricorrente, ad eccezione dei moduli di adesione alle coperture assicurative, di cui al prestito personale n.***711, non rintracciati presso i propri archivi, per i quali è stata sporta denuncia di smarrimento in data 22/03/2021; 3) di aver provveduto all'accredito della somma di € 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso.

In effetti, risulta agli atti la denuncia sporta dall'intermediario in ordine allo smarrimento dei contratti di polizze assicurative, ramo danni e ramo vita, relativi ai prestiti personali nn.***274 e ***211; tuttavia i moduli di adesione alle polizze di cui al contratto n.***274 sono presenti in atti.

In conclusione risulta che l'intermediario abbia consegnato tutta la documentazione richiesta ad eccezione dei moduli di adesione alle polizze di cui al contratto n.**711.

Tanto premesso, questo Collegio ritiene di doversi uniformare al consolidato orientamento dei Collegi ABF secondo il quale "lo smarrimento dei documenti richiesti dalla ricorrente è comunque imputabile alla banca resistente, anche ove la mancata consegna degli stessi avvenga per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Ciò in quanto si è in presenza sostanzialmente di una impossibilità per fatto imputabile al debitore, atteso che il disservizio lamentato dalla cliente inerisce alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima, non sussistendo neppure alcuna prova (nemmeno indiziaria) di caso fortuito o forza maggiore (ex multis, Coll. Roma, n. 8763/19; Coll. Milano, n. 769/2019 e Coll. Palermo, n. 19156/2019)"(in tal senso, Collegio di Palermo, Decisione n._22698 del 15/12/2020) .

2) Parte ricorrente chiede, inoltre, la refusione delle spese legali a titolo di risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.

La domanda non merita accoglimento; la stessa, infatti, non è supportata dalla benchè minima prova in ordine al danno asseritamente patito.

La giurisprudenza dell'Abf, sul punto, è concorde nel ritenere che, in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, in particolare con riferimento alla consegna della documentazione contrattuale, il risarcimento del danno è dovuto solo nel caso in cui il ricorrente riesca a dare puntuale dimostrazione del danno subito (in tal senso, Collegio Palermo, decisioni n. 26295/19 e n., 22698/20). |



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla consegna dei moduli di adesione alla polizza assicurativa relativa al contratto *711.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI